

— condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1) **Violazione degli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (lo «Statuto»)**

Ai sensi degli articoli 36 e 53 dello Statuto, il Tribunale deve esporre i motivi su cui si fondano le sue decisioni. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha erroneamente omissso di illustrare i motivi per cui ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse costituito solo da professionisti.

2) **Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009/CE del Consiglio ⁽¹⁾: Snatramento dei fatti: Pubblico di riferimento**

2.1. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il pubblico di riferimento fosse costituito solo da professionisti e che il pubblico di riferimento dei servizi interessati dal marchio comunitario dell'interveniente fosse lo stesso dei servizi di cui alla domanda di marchio comunitario, poiché tale affermazione è fondata su uno snaturamento dei fatti sottoposti al Tribunale. Il Tribunale e la Commissione avrebbero dovuto limitare il loro esame all'indicazione della domanda di marchio comunitario; o, in subordine,

2.2. Qualora il Tribunale abbia correttamente affermato che il pubblico di riferimento della domanda di marchio comunitario e del marchio comunitario dell'interveniente era costituito solo da professionisti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che non vi era rischio di confusione tra la domanda di marchio comunitario e il marchio comunitario dell'interveniente, dato il più elevato livello di attenzione prestato dai professionisti interessati.

3) **Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009/CE del Consiglio: Somiglianza dei servizi e violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009/CE del Consiglio**

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i servizi interessati dalla domanda di marchio comunitario siano simili ai servizi tutelati dal marchio comunitario dell'interveniente, tenendo conto, in particolare, della loro natura, della loro destinazione, degli utenti finali e del pubblico di riferimento. Altresì, il Tribunale e la Commissione si sono erroneamente fondati d'ufficio su fatti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.03.2009, pag. 1).

Ricorso proposto il 18 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-677/13)

(2014/C 52/55)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e E. Sanfrutos Cano)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica ellenica,
 - non avendo adottato le misure necessarie per garantire che a) la gestione dei rifiuti nella discarica di Kiato venga effettuata senza porre in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente, b) vengano vietati l'abbandono, lo scarico o lo smaltimento incontrollato dei rifiuti nella suddetta discarica,
 - avendo tollerato il funzionamento della discarica di cui trattasi senza i requisiti ambientali approvati e senza una valida autorizzazione, conformi ai presupposti e al contenuto [necessari] per la concessione di una tale autorizzazione, con la conseguenza di non garantire che vengano collocati in discarica unicamente i rifiuti trattati, e senza che il detentore dei rifiuti o il gestore della discarica di cui trattasi debbano provare prima o durante la consegna che i rifiuti in questione possono essere ammessi in discarica conformemente ai criteri stabiliti nell'autorizzazione e che essi soddisfano i criteri di ammissibilità indicati nell'allegato II,
 - non avendo garantito che le procedure di controllo e di sorveglianza per ogni fase operativa soddisfino i requisiti minimi di legge,
 - è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13, 23 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE ⁽¹⁾, nonché degli articoli 6, lettera a), 8, 9, lettere a, b e c), 11, paragrafo 1, lettera a) e 12 della direttiva 99/31/CE ⁽²⁾ relativa alle discariche di rifiuti.

— Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Le autorità elleniche hanno continuato a tollerare il funzionamento della discarica di Kiato senza i requisiti ambientali approvati e senza l'apposita autorizzazione (in violazione dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE nonché degli articoli 8, in particolare della lettera a) e 9, lettere a), b) e c), della direttiva 99/31/CE). In mancanza di una specifica autorizzazione, la Repubblica ellenica non è inoltre in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi degli articoli 6, lettera a), e 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 99/31/CE.

2) Le ispezioni effettuate in data 24 ottobre 2007, 3 novembre 2011 e 31 luglio 2012 hanno rivelato alcuni significativi problemi di malfunzionamento della discarica di Kiato e la saturazione del luogo. Sussiste quindi una violazione degli articoli 13 e 36, paragrafo 1 della direttiva 2008/98/CE e degli articoli 8, 9 e 12 della direttiva 99/31/CE.

(¹) GU L 312, del 22.11.2008, pagg. da 3 a 30.

(²) GU L 182, del 16.7.1999, pagg. da 1 a 19.

Ricorso proposto il 19 dicembre 2013 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-679/13)

(2014/C 52/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di esecuzione del Consiglio 2013/496/UE, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo (¹);
- mantenere gli effetti della decisione di esecuzione del Consiglio 2013/496/UE finché non sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme dovute;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

In via preliminare, il Parlamento rammenta che il preambolo della decisione impugnata rinvia alle seguenti basi giuridiche: l'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (²) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Parlamento ne deduce che il Consiglio si riferisce implicitamente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del vecchio Trattato sull'Unione europea.

Il Parlamento solleva due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento.

In primo luogo, il Parlamento sostiene che il Consiglio ha fondato la sua decisione su una base giuridica [l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE] abrogata in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Pertanto, la decisione impugnata rimarrebbe fondata sulla sola decisione 2005/387/GAI. Quest'ultima costituisce una base giuridica derivata, e sarebbe quindi illegittima.

In secondo luogo, e alla luce di quanto suesposto, il Parlamento considera che la procedura decisionale è viziata per violazione delle forme sostanziali. Da un lato, se l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE fosse stato applicabile, il Parlamento avrebbe dovuto essere consultato prima dell'adozione della decisione impugnata, conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, UE. Orbene, il Parlamento sostiene che ciò non si è verificato. Dall'altro, se si considera che le disposizioni da applicare sono quelle che derivano dal Trattato di Lisbona, il Parlamento sostiene che avrebbe dovuto, comunque, partecipare alla procedura legislativa. Il Parlamento afferma, infatti, che se la circostanza di sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo costituiva un elemento essenziale della decisione 2005/387/GAI, la procedura legislativa da seguire sarebbe stata allora quella descritta dall'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, vale a dire la procedura legislativa ordinaria. In un'altra ipotesi, se si considera la decisione 2013/496/UE come una condizione uniforme di esecuzione della decisione 2005/387/GAI o come una misura che integra o modifica un elemento non essenziale di detta decisione, la procedura da seguire sarebbe allora quella prevista dagli articoli 290 e 291 TFUE per l'adozione di atti di esecuzione o di atti delegati. Poiché, in ogni caso, il Parlamento non è stato coinvolto nell'adozione della decisione impugnata, quest'ultima è viziata per violazione di una forma sostanziale.

Infine, nell'ipotesi in cui la Corte decidesse di annullare la decisione impugnata, il Parlamento considera che occorre, conformemente all'articolo 264, secondo comma, TFUE, mantenere gli effetti della decisione impugnata finché quest'ultima non sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme dovute.

(¹) GU L 272, pag. 44.

(²) GU L 127, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portogallo) il 23 dicembre 2013 — Pharmacontinente Saúde e Higiene SA e altri/Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)

(Causa C-683/13)

(2014/C 52/57)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Trabalho da Covilhã

Parti

Ricorrenti: Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, Domingos Sequeira de Almeida, Luis Mesquita Soares Moutinho, Rui Teixeira Soares de Almeida, André de Carvalho e Sousa

Convenuta: Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)

Questioni pregiudiziali

- a) Se l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE (¹) debba essere interpretato nel senso che nella nozione di «dati personali» rientra il registro dell'orario di lavoro, ossia l'indicazione dell'ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina la propria attività lavorativa, nonché le relative interruzioni o pause.